

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 230

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

**e dal Ministro dei Lavori Pubblici con l'incarico del Coordinamento
della Protezione Civile**

(ZAMBERLETTI)

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PIGA)

col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(DI LAZZARO)

**e col Ministro del Tesoro e «ad interim» del Bilancio e della
Programmazione Economica**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293,
recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza
causata dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Le eccezionali avversità atmosferiche, che hanno interessato vaste zone dell'Italia settentrionale nei giorni 18 e 19 luglio 1987, hanno causato contemporaneamente due eventi devastanti: frane lungo i versanti ed inondazioni a fondo valle.

La contemporaneità di tali eventi, sia nelle zone della Valtellina-Valbrenbana e di tutto l'arco del bacino dell'Adda, sia in vaste zone dell'arco alpino in provincia di Trento e di Bolzano, conferma la forte propensione al rischio idrogeologico dell'intera area.

Da tale situazione emerge la necessità che sia quanto prima approvata la disciplina per la difesa del suolo.

Frattanto l'azione di bonifica e di ripristino delle zone colpite deve incentrarsi sulle opere infrastrutturali intese alla riattivazione della viabilità ordinaria e ferroviaria e sulle opere di bonifica idrogeologica sul bacino e sul fondo valle delle zone disastrose.

Le calamità abbattutesi hanno colpito, tra l'altro, un fitto tessuto di aziende di piccole e medie dimensioni nei vari settori produttivi, in ordine alle quali si pone prioritariamente, accanto alle provvidenze per il ripristino delle infrastrutture danneggiate, l'esigenza di consentire una ripresa delle attività economiche, vitali per le popolazioni colpite, in tempi brevi.

Con l'articolo 1 del presente decreto-legge viene rifinanziato il fondo per la protezione civile per far fronte agli interventi urgenti di soccorso e di ripristino.

Con lo stesso articolo viene prorogata al 31 dicembre 1988 l'attività del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, il quale dovrà provvedere altresì alle ricerche specifiche nei territori in questione.

Con l'articolo 2 viene rifinanziato il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per far fronte alle provvidenze in favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche.

Con l'articolo 3 vengono poste a disposizione delle piccole e medie imprese danneggiate le provvidenze previste dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, che consistono in due forme alternative di agevolazioni gestite

dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

contributi a fondo perduto pari al 90 per cento del danno e con il limite massimo pari a 10 milioni, per danni non superiori a lire 30 milioni;

contributi in conto interessi per la concessione di finanziamenti agevolati quinquennali senza limiti di importo, ad un tasso di interesse a carico delle imprese pari al 25 per cento del tasso di riferimento.

Per il settore delle imprese alberghiere e turistiche, l'articolo 4 prevede due tipi di provvidenze.

Da un lato, si riattiva il sistema già previsto dal cennato articolo 9 della legge n. 198 del 1985, finalizzato alla concessione di mutui a tasso agevolato o contributi a fondo perduto per la riparazione e riattivazione degli impianti; per un altro verso, si applica una integrazione dell'intervento aggiuntivo dello Stato, già previsto dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in favore delle Regioni interessate dalle eccezionali avversità atmosferiche.

Conclusivamente, per effetto del provvedimento proposto, le aziende alberghiere e turistiche trovano accesso ai finanziamenti a tasso agevolato od a contributi in conto capitale, secondo la normativa già posta in essere per precedenti e analoghe calamità, ed inoltre possono ottenere benefici aggiuntivi direttamente dalle Regioni in cui sono localizzate, alle quali verrà assegnato un ulteriore importo che sarà ripartito tra le stesse, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, in relazione alle conseguenti necessità.

Nell'articolo 5 sono indicati i fondi di copertura dei relativi oneri, che ammontano complessivamente a 350 miliardi, in ragione di 45 miliardi per il 1987 e di 305 miliardi per il 1988.

* * *

Il provvedimento viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza causata dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 1987.

**Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza causata
dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di disporre interventi in favore delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo, del tesoro e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Ai fini dell'effettuazione degli interventi previsti dal presente decreto, l'individuazione dei comuni dell'Italia settentrionale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987 ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Per far fronte agli interventi urgenti nei comuni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 240 miliardi a carico del fondo per la protezione civile. A tal fine il fondo medesimo è integrato della somma di lire 240 miliardi, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 215 miliardi per l'anno 1988.

3. L'attività del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e degli altri gruppi scientifici di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogata al 31 dicembre 1988. Il relativo onere valutato in complessivi 10 miliardi di lire è posto a carico del fondo per la protezione civile.

4. Il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche provvede altresì a ricerche specifiche nei territori di cui al comma 1 e a tal

fine è integrato da un rappresentante designato, di volta in volta, dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata.

Articolo 2.

1. Per gli interventi a favore delle aziende agricole singole o associate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche, il fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è integrato della somma di lire 100 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e di lire 90 miliardi per l'anno 1988.

Articolo 3.

1. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche aventi impianti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987 nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, possono essere concessi contributi a fondo perduto ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, nella misura prevista dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Il relativo onere fa carico all'autorizzazione di spesa di lire 10 miliardi prevista dal medesimo articolo 12, comma 4.

2. In alternativa ai contributi di cui al comma 1, alle imprese interessate possono essere concessi finanziamenti agevolati di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198. Il relativo onere fa carico ai limiti di impegno di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 9.

3. Le domande devono essere presentate entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, intendendosi all'uopo applicabili le procedure stabilite in attuazione dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

Articolo 4.

1. Per sostenere le attività di interesse turistico localizzate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi contributi aggiuntivi alle imprese turistico-alberghiere interessate. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è incrementata della somma di lire 10 miliardi per l'anno 1987, da assegnare alle regioni competenti secondo criteri da stabilirsi dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Articolo 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno»; quanto a lire 305 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento iscritto al capitolo 9001, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Difesa suolo», intendendosi di pari importo ridotta l'autorizzazione di spesa recata per l'anno medesimo dall'articolo 1 del decreto-legge 9 luglio 1987, n. 263, con conseguente riduzione proporzionale delle quote previste per lo stesso anno 1988 dal comma 1 del medesimo articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1987.

COSSIGA

FANFANI - ZAMBERLETTI - PANDOLFI -
PIGA - DI LAZZARO - GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI